

## RELAZIONE DEL PROF. MAURIZIO SEVERINI SULLE MACELLAZIONI RITUALI

Un certo grado di sensibilità per tentare di ridurre al minimo le sofferenze degli animali destinati alla macellazione si rintraccia nella legislazione italiana fin dalla fine del 1800. Tuttavia il riferimento è in genere alla necessità di indurre la morte dell'animale nel modo più rapido possibile. Un preciso punto di riferimento, per quanto riguarda gli animali delle specie bovina, bufalina, equina, suina, ovina e caprina, è stato per lungo tempo l'art. 9 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298. In questo articolo, tuttavia, si faceva esplicito riferimento a due procedimenti che in realtà non provocavano la morte. Il primo consisteva nell'impiego di apparecchi esplodenti a proiettile captivo. Questo metodo poteva causare "stordimento" dell'animale e cioè perdita di coscienza, ma sicuramente non lo uccideva, pur determinando un grave trauma cerebrale. Il secondo metodo consisteva nella recisione del midollo allungato (enervazione). In tal modo si otteneva la perdita della sensibilità, ma non è mai stato provato che si determinasse anche perdita di coscienza. Lo stesso art. 9 recitava poi "L'abbattimento deve essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta jugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento". E' evidente che in quell'articolo non erano particolarmente chiari e definiti i concetti di macellazione, abbattimento e morte dell'animale. Tanto meno si faceva menzione del termine "stordimento". I concetti di perdita di coscienza e perdita di sensibilità erano inoltre poco chiari nella loro differenza anche tra gli addetti al settore. E' forse superfluo ricordare che sistemi di "abbattimento" come il colpo di mazza sulla fronte o sulla nuca sono caduti rapidamente in disuso nei macelli per le manifestazioni di crudeltà cui spesso davano origine. Purtroppo, però, questi sistemi sono perdurati a lungo nelle macellazioni a livello familiare, effettuate in campagna. Soltanto molto più tardi, la Legge 2 agosto 1978, n. 439, in attuazione di una Direttiva europea ha chiaramente introdotto il concetto di "stordimento" definendolo "un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali" (delle specie sopra menzionate). In casi di macellazione d'urgenza e di macellazione da parte dell'agricoltore per consumo familiare erano previste possibili deroghe a condizione che agli animali non fossero inflitti "trattamenti crudeli o sofferenze inutili". Il successivo Decreto Ministeriale 16 febbraio 1980 precisava che i metodi di stordimento ammessi erano quelli che prevedono l'impiego di: a) apparecchi esplodenti a proiettile captivo, b) apparecchi che utilizzano la corrente elettrica, c) biossido di carbonio.

Per quanto riguarda le altre specie animali, per i volatili da cortile, conigli e selvaggina allevata, una serie di norme specifiche emanate a partire dagli inizi degli anni settanta hanno sempre fatto riferimento all'uccisione mediante jugulazione, preceduta da stordimento con sistema elettrico.

Più recentemente, il Dlgs 333, attualmente in vigore, ha definito lo stordimento come "qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza protrattesi fino a quando intervenga la morte" e sono state introdotte anche le definizioni di "macellazione" ("l'uccisione di un animale mediante dissanguamento") ed "abbattimento". ("qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale").

Lo stesso Dlgs elenca, per tutte le specie animali sottoposte a macellazione, i metodi di stordimento consentiti. Essi sono: 1) pistola a proiettile captivo; 2) commozione cerebrale; 3) elettroanestesi; 4) esposizione al biossido di carbonio. I metodi di abbattimento elencati sono: 1) pistola o fucile a proiettile libero; 2) elettrocuzione; 3) esposizione al biossido di carbonio. Ciascuno dei metodi di abbattimento di cui sopra può essere applicato solo specifica autorizzazione dell'autorità competente. In particolare, l'uso di armi a proiettile libero è previsto in casi eccezionali e soprattutto per la grossa selvaggina d'allevamento, mentre per gli altri due metodi si rimanda sostanzialmente al rispetto di quanto prescritto per i due analoghi sistemi adottati per lo stordimento.

Allo stato attuale delle norme, considerando anche quelle che permettono la macellazione degli animali senza preventivo stordimento secondo riti religiosi gli animali domestici o allevati destinati all'alimentazione umana possono essere:

- a) macellati senza preventivo stordimento in osservanza dei riti ebraico ed islamico,
- b) macellati dopo preventivo stordimento,
- c) abbattuti con un metodo autorizzato.

Il problema fondamentale, ai fini della tutela del benessere animale, consiste in due fattori principali per ciascuno dei sistemi di uccisione sopra elencati. Il primo fattore è rappresentato dalla corretta applicazione delle tecniche di stordimento, macellazione o abbattimento. I sistemi di stordimento ed abbattimento attualmente disponibili sembrano essere abbastanza soddisfacenti, anche se qualche perplessità, a mio giudizio, esiste per la gestione di qualche "metodo di stordimento". Per quanto riguarda la macellazione (mediante normale jugulazione o quella rituale) la corretta applicazione dipende tutta dalla competenza e responsabilità del personale che la esegue. Il secondo fattore condizionante è rappresentato dal contenimento degli animali che devono essere storditi o uccisi. Questa operazione non può avvenire in un modo del tutto "naturale" ed inevitabilmente comporta un certo grado di stress dell'animale. Tuttavia, quanto più l'animale deve essere immobilizzato e quanto maggiore è la sua taglia, tanto più elaborata può diventare l'operazione stessa. Sistemi di avvio/avanzamento e di contenzione "soft" hanno ovviamente conseguenze meno traumatizzanti per gli animali.

Per quanto riguarda l'impiego dei diversi sistemi di stordimento, macellazione ed abbattimento negli impianti di macellazione per le varie specie animali, la situazione nel nostro Paese è la seguente:

Volatili: si utilizza in modo generalizzato lo stordimento elettrico con bagno d'acqua (immersione della testa in acqua contenuta in una vaschetta) seguito da recisione dei vasi del collo (jugulazione); in qualche caso l'alta intensità della corrente impiegata potrebbe determinare la morte (si tratterebbe allora di abbattimento) seguito da jugulazione.

Conigli: a) commozione cerebrale mediante percussione del cranio in modo meccanico e non; b) elettroanestesi con elettrodi a secco (ambedue seguiti da jugulazione);

Bovini ed equini: si utilizza in modo generalizzato lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo seguito da jugulazione. In alcuni stabilimenti, provvisti di apposite apparecchiature di contenimento, vengono effettuate macellazioni rituali dei bovini.

Suini: si utilizza in modo diffuso l'elettroanestesi per lo più manuale (pinze), ma in alcuni grandi stabilimenti automatizzata. In rari casi si applica l'abbattimento mediante elettrocuzione. L'uso della pistola a proiettile captivo è limitato a pochi piccoli impianti. Segue sempre la jugulazione.

Ovini e caprini: è generalizzata l'elettroanestesi manuale e solo negli impianti più piccoli si ricorre ancora alla pistola a proiettile captivo. Segue sempre la jugulazione. In alcuni stabilimenti vengono effettuate macellazioni rituali.